

Protocollo di intesa per la tutela dell'infanzia (1 luglio 2020)

Il 1° luglio 2020, è stato sottoscritto a Roma un Protocollo d'Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus che avvia una reciproca collaborazione mirata alla tutela dell'infanzia sul territorio italiano sia nel periodo di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 sia dopo che questa potrà considerarsi contenuta e terminata.

Il Protocollo – che avrà la durata di tre anni – è stato firmato dal Segretario generale della CEI, S.E.R. Mons. Stefano Russo, e dal Presidente dell'UNICEF Italia, Dott. Francesco Samengo.

Questi i principali obiettivi previsti dal Protocollo:

- 1. individuare, promuovere e realizzare iniziative comuni di sostegno alle comunità in Italia nell'ambito dell'emergenza sanitaria e dei suoi effetti secondari, quali, tra gli altri, l'aggravamento della condizione di povertà, l'inasprimento delle disuguaglianze sociali, il rischio di abbandono scolastico o di carenze educative, il rischio di carenze nella tutela della salute, il rischio di violenze con particolare attenzione ai diritti e alle condizioni di vita delle bambine e dei bambini e degli adolescenti, compresi i minori con disabilità, quelli fuori dalle famiglie o bambini e adolescenti rifugiati, richiedenti asilo e migranti, accompagnati e non;*
- 2. individuare, sviluppare ed attuare iniziative comuni per la tutela dei minori in Italia e per il miglioramento delle loro condizioni di vita e la loro piena partecipazione anche dopo l'emergenza;*
- 3. incentivare iniziative congiunte di prossimità volte alla prevenzione, promozione e protezione dei minori residenti in Italia e delle loro famiglie in condizioni di disagio sociale, economico ed educativo.*

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

La CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (di seguito “CEI”), con sede in Roma (Circonvallazione Aurelia, 50), rappresentata da S.E. Mons. Stefano Russo, Segretario Generale,

e

IL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF – FONDAZIONE ONLUS (di seguito anche solo “Comitato” o “Comitato Italiano per l'UNICEF”), con sede legale in Roma, Via Palestro 68, Codice Fiscale 01561920586, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t. Dott. Francesco Samengo.

Di seguito singolarmente “la Parte” o congiuntamente “le Parti”.

premessi che

- a) la CEI è l'unione permanente dei Vescovi delle Chiese che sono in Italia, i quali per promuovere la vita della Chiesa, sostenere la sua missione evangelizzatrice e sviluppare il suo servizio per il bene del Paese esercitano congiuntamente funzioni pastorali; è dotata di personalità giuridica pubblica a norma del diritto canonico ed è persona giuridica civilmente riconosciuta secondo le vigenti norme concordatarie;
- b) la CEI svolge attività legislativa a norma del diritto [canonico], promuove l'evangelizzazione, la vita liturgica, la testimonianza della carità e l'attività evangelica e missionaria, sollecita e rivolge particolare attenzione alla formazione permanente dei presbiteri e dei diaconi e all'esercizio del ministero; favorisce la partecipazione dei laici alla vita ecclesiale e all'apostolato promuovendo il discernimento dei carismi, la valorizzazione dei ministeri e la cooperazione all'apostolato gerarchico secondo il diritto canonico e le esigenze della Chiesa in Italia;
- c) il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus è una fondazione con personalità giuridica riconosciuta, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, ed è altresì Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri (DM 1988/128/004187/2D del 14.09.1988 e successivo provvedimento di conferma emesso con DM Affari Esteri Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo del 4.04.2016 ai sensi dell'art. 26 L. 125/2014), iscritta all'Anagrafe delle Onlus in attesa che diventi operativo il Registro Unico del Terzo Settore, ed è parte integrante della organizzazione globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, organo sussidiario dell'ONU, con il mandato, fondato sulla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di promuovere e tutelare i diritti e il benessere di tutti i bambini ovunque;
- d) il Comitato Italiano per l'UNICEF, ai sensi del proprio Statuto, ispira la sua attività al principio che tutti i bambini abbiano il diritto di sopravvivere, crescere e realizzare le proprie potenzialità per il beneficio di un mondo migliore

- e si adopera per i diritti e il benessere di tutte le bambine e i bambini in tutto il mondo, Italia compresa, sostenendo gli obiettivi, le politiche e i programmi dell'UNICEF, mediante la promozione dei diritti dell'Infanzia e l'attività di raccolta fondi nel territorio Italiano;
- e) la CEI è tra gli aderenti al '*Progetto Liberi di Scegliere*', volto ad *assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali*, cui il Comitato Italiano per l'UNICEF, sin dal 2016, ha aderito su richiesta del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e successivamente con la sottoscrizione di protocolli inter-istituzionali diretti alla *piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi i minori vittime di condotte pregiudizievoli, abusive e maltrattanti*;
 - f) dal 21 febbraio 2020 è stata accertata anche in Italia la diffusione dell'epidemia da Covid-19, con conseguente emergenza sanitaria, con l'adozione da parte del Governo di misure via via più restrittive per contrastare la diffusione del contagio e proteggere la salute e con gravi ricadute sull'economia e sulla vita delle persone e delle famiglie;
 - g) la CEI e il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus hanno approntato, ciascuno nei propri ambiti, interventi di contrasto a tale emergenza affiancando le istituzioni e predisponendo interventi proattivi a favore di famiglie e minori bisognosi;
 - h) è intenzione della CEI e del Comitato Italiano per l'UNICEF avviare una reciproca collaborazione mirata alla tutela dell'infanzia nel territorio italiano, in ossequio alle rispettive finalità istituzionali, nel periodo di emergenza sanitaria e dopo che questa potrà considerarsi contenuta e terminata.

* * *

Tutto ciò premesso, formando le Premesse parte integrante del presente Protocollo, tra le Parti si

CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

Oggetto. Finalità

1.1 La CEI e il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus (di seguito anche solo "Comitato") condividono e perseguono, con unità d'intento, azioni e iniziative comuni, i seguenti obiettivi:

- 1) individuare, promuovere e realizzare iniziative comuni di sostegno alle comunità in Italia nell'ambito dell'emergenza sanitaria e dei suoi effetti secondari, quali, tra gli altri, l'aggravamento della condizione di povertà, l'inasprimento delle disuguaglianze sociali, il rischio di abbandono scolastico o di carenze educative, il rischio di carenze nella tutela della salute, il rischio di violenze con particolare attenzione ai diritti e alle condizioni di vita delle bambine e dei bambini e degli adolescenti, compresi i minori con disabilità,

- quelli fuori dalle famiglie o bambini e adolescenti rifugiati, richiedenti asilo e migranti, accompagnati e non;
- 2) individuare, sviluppare ed attuare iniziative comuni per la tutela dei minori in Italia e per il miglioramento delle loro condizioni di vita e la loro piena partecipazione anche dopo l'emergenza, ciascuno nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei rispettivi Statuti;
 - 3) incentivare iniziative congiunte di prossimità volte alla prevenzione, promozione e protezione dei minori residenti in Italia e delle loro famiglie in condizioni di disagio sociale, economico ed educativo.

1.2 Ove necessario, eventuali iniziative e progetti concreti da svilupparsi in attuazione del presente Protocollo saranno oggetto di apposita appendice e/o di scrittura integrativa del Protocollo stesso.

Articolo 2

Reciproca collaborazione. Comitato Tecnico

2.1 Le Parti, ciascuna nell'ambito della propria missione istituzionale e nel rispetto del proprio Statuto, dei regolamenti e delle policy adottate, valuteranno di volta in volta come attuare gli obiettivi e perseguire le finalità di cui all'art. 1 e come affiancarsi nelle rispettive iniziative, anche in momenti pubblici, e diffondere il messaggio di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2.2 Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo d'Intesa e per consentire la pianificazione degli interventi di cui all'art. 1, è costituito un Comitato Tecnico, composto da due rappresentanti per ciascuna delle Parti, che saranno designati in forma scritta. Il Comitato Tecnico svolgerà le seguenti funzioni:

- a) approvazione delle singole azioni di intervento;
- b) monitoraggio delle iniziative previste dal presente Protocollo;
- c) adempimento di ogni altra attività utile per il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

Articolo 3

Comunicazione. Nomi e loghi

3.1 Le Parti, nell'ambito del sostegno alla diffusione della cultura dell'infanzia e al rafforzamento del consenso intorno all'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si impegnano a:

- dare risalto alla reciproca collaborazione attraverso i rispettivi Uffici Stampa e gli altri mezzi di comunicazione, quali, a titolo esemplificativo, i rispettivi siti web e social media istituzionali;
- concordare preventivamente le comunicazioni pubbliche recanti il nome, il logo e/o altri segni distintivi dell'altra Parte o di progetti comuni, tenuto conto che il presente Protocollo non costituisce licenza d'uso a favore di una delle Parti del nome, del logo e dei segni distintivi dell'altra e che qualsiasi utilizzo

di nomi, loghi e/o segni distintivi deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta dalla Parte titolare dei relativi diritti;

- aggiornarsi puntualmente e reciprocamente sui progressi e sugli obiettivi realizzati sui rispettivi progetti e programmi e fornire l'una all'altra informazioni al riguardo.

Articolo 4

Assenza di oneri

4.1 Dal presente Protocollo non derivano alle Parti costi od oneri. Eventuali costi saranno oggetto di specifico accordo scritto.

4.2 Le attività oggetto d'intesa, svolte sempre su base volontaria, non danno diritto a compensi di alcun tipo.

Articolo 5

Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR") e del Decreto Generale CEI Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza del 24 maggio 2018

5.1 Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi e per evadere gli impegni assunti con il presente Protocollo, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del Protocollo e dell'espletamento degli impegni da esso derivanti alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'Ufficio di Presidenza, all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione degli impegni disciplinati dal Protocollo e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16 - 21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel Protocollo, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.

Articolo 6

Durata. Recesso. Modifiche. Negoziazione

6.1 Il presente Protocollo è valido per la durata di tre (3) anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile mediante accordo scritto tra le parti.

6.2 In ogni caso, ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Protocollo in qualunque momento, comunicando la propria volontà di recesso in forma scritta tramite racc. a.r. o pec, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

6.3 Ogni eventuale modifica del presente Protocollo, che si renda necessaria per adeguarne il contenuto, in relazione a innovazioni di carattere normativo ovvero ad esigenze di natura organizzativa e gestionale, intervenute successivamente alla stipula, o ad integrare e modificare le pattuizioni ivi contenute, sarà valida ed efficace tra le Parti se adottata in forma scritta.

6.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo è stato oggetto di negoziazione e che pertanto non si applica l'art. 1341 c.c.

Roma, 1 luglio 2020

Per la Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
S.E.R. MONS. STEFANO RUSSO, Segretario Generale

Per il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus
DOTT. FRANCESCO SAMENGO, Presidente